

**DISCIPLINARE PER LA GESTIONE OPERATIVA DEGLI PFU (PNEUMATICI FUORI
USO) E DEL FONDO PER LA GESTIONE DEGLI PFU E CONDIZIONI PER
L'ADESIONE AL SERVIZIO**

Anno **2026** Versione 1.0 Aggiornamento del **29/10/2025**

(ex art. 9 Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - ora
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - del 19 novembre 2019, n. 182,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 aprile 2020, ai sensi dell'art. 228, comma
2, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Disciplinare disciplina le modalità di gestione operativa degli PFU e del Fondo per la Gestione degli PFU e le condizioni per l'adesione al servizio ex art. 9 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - del 19 novembre 2019, n. 182, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 aprile 2020, contenente il Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2 Definizioni

1. Nel presente Disciplinare valgono le seguenti definizioni:

- a) l'espressione "D.M. 182/2019" indica il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - del 19 novembre 2019, n. 182, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 aprile 2020, contenente il Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'art. 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) l'espressione "D.M. 82/2011" indica il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - dell'11 aprile 2011, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2011, contenente il Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) ai sensi dell'art. 228 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale, abrogato e sostituito dal D.M.182/2019;
- c) l'espressione "Comitato" indica il Comitato di gestione degli PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita, istituito dall'art. 7 comma 2 del D.M. 82/2011, del quale sono confermate la vigenza e l'operatività dall'art. 9 comma 2 del D.M. 182/2019;
- d) l'espressione "PFU" indica gli pneumatici provenienti dai veicoli fuori uso per i quali sia applicabile il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o il disposto dell'art. 231 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) l'espressione "gestione", a norma dell'art. 183 comma 1 lett. n) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indica la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli PFU e il controllo di tali operazioni;

- f) l'espressione "contributo" indica il contributo di cui all'art. 9 commi 6, 7, 11 del D.M.182/2019, riscosso dal rivenditore del veicolo all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita e dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 6 dell'art. 9 del D.M. 182/2019 e dei relativi controlli;
- g) l'espressione "Fondo" indica il fondo di cui all'art. 9, commi 1, 6, 7, 8, 11 del D.M. 182/2019, costituito presso l'Automobile Club d'Italia (ACI) dall'art. 7, comma 5, del D.M. 82/2011, di cui l'art. 9, comma 6 del D.M. 182/2019 conferma l'operatività e la vigenza;
- h) l'espressione "membri" indica i componenti del Comitato di gestione degli PFU, designati, secondo la previsione di cui all'art. 9, comma 3 del D.M. 182/2019, uno dalle Associazioni dei produttori, importatori e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra, uno dalle Associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle Associazioni dei demolitori dei veicoli, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, che ne assume la presidenza, dall'ACI;
- i) l'espressione "Presidente" indica il Presidente del Comitato di gestione degli PFU, designato dall'Automobile Club d'Italia, secondo la previsione di cui all'art. 9, comma 3 del D.M. 182/2019;
- l) l'espressione "corrispettivo" indica il corrispettivo di cui all'art. 9, commi 1 e 8, del D.M. 182/2019, pagato dal Fondo dei PFU per la copertura dei costi sostenuti dai produttori e importatori di pneumatici, direttamente o indirettamente tramite le loro forme associate e/o da altri soggetti abilitati dal Comitato per la raccolta e la gestione dei PFU provenienti da veicoli a fine vita;
- m) l'espressione "soggetti autorizzati" indica i soggetti di cui all'art. 9, commi 1, 5, 6, 7, 8 del D.M. 182/2019 e, in particolare, l'espressione "soggetti autorizzati e pagati dal Fondo" di cui al comma 8 indica i soggetti che il Comitato riconosce abilitati alla fatturazione al Fondo per le attività di raccolta e gestione dei PFU da veicoli a fine vita.

Art. 3 Individuazione del contributo ambientale

1. Il Comitato individua ogni anno il contributo ambientale per la gestione degli PFU previsto dall'art. 9 comma 6 del D.M. 182/2019 da applicare ai contratti di compravendita dei veicoli nuovi per la gestione dei pneumatici fuori uso (PFU). Tale contributo viene calcolato sulla base della stima degli oneri fornita dai produttori e dagli importatori di pneumatici, le loro forme associate di gestione e gli altri soggetti autorizzati con riferimento ai costi di raccolta e gestione dei PFU provenienti dai veicoli fine vita, e sulla base dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato e del Fondo, comprensivi anche dei costi dei controlli sull'efficacia, economicità ed operatività del sistema e sul suo fine di prevenire e ridurre gli impatti negativi per la salute umana e l'ambiente.
2. Il Comitato deve attenersi, nella fissazione del contributo, ai parametri tecnici di cui all'Allegato IX al D.M.182/2019.
3. Ai fini del raggiungimento delle finalità di cui al primo comma, i produttori ed importatori dei pneumatici, le loro forme associate di gestione e gli altri soggetti autorizzati forniscono entro il 30 settembre di ciascun anno al Comitato la stima degli oneri attinente ai costi di raccolta e di gestione dei PFU dei veicoli fine vita, come previsto dall'art. 9 comma 7 del D.M. 182/2019, e in conformità alla tabella 3 dell'allegato VIII del D.M. 182/2019, sia sulla media nazionale che su ciascuna

Regione. Il Comitato stabilisce anche, sulla base della stima degli oneri come indicati nel terzo comma del presente articolo, il corrispettivo annuale da versare per l'attività di raccolta e gestione dei PFU. Tale corrispettivo può variare sul territorio nazionale da Regione a Regione.

Art. 4 Criterio di gestione

1. Il Fondo, tramite apposita procedura, autorizza i ritiri di PFU previo controllo della disponibilità nel Fondo di Gestione delle risorse necessarie ai ritiri stessi.

Art. 5 Elenco dei soggetti autorizzati alla raccolta e gestione degli PFU fine vita ed alla fatturazione al fondo

1. Il Comitato forma un elenco dei soggetti abilitati alla raccolta e gestione degli PFU fine vita ed alla conseguente fatturazione al Fondo e periodicamente e comunque con cadenza annuale aggiorna tale elenco pubblicandolo sul proprio sito. Si stabilisce un aggiornamento dell'elenco con decorrenza dal mese di gennaio di ciascun anno. Le richieste di inserimento nell'elenco dovranno pervenire al Comitato entro il 30 novembre dell'anno precedente. I soggetti che siano stati cancellati dal Comitato dall'elenco in virtù di quanto disposto dall'art. 12 del presente Disciplinare possono essere inseriti solo qualora abbiano rimosso la causa della cancellazione. I soggetti radiati dall'elenco in virtù di quanto disposto all'art. 12 del presente Disciplinare non possono fare richiesta di inserimento nell'elenco per cinque anni dopo l'intervenuta radiazione e possono essere inseriti solo se abbiano documentato di aver adottato le opportune misure per evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano determinato la radiazione.
2. Per accedere all'elenco di cui al primo comma del presente articolo, i soggetti devono soddisfare i seguenti requisiti ed accettare le seguenti condizioni:
 - a) inviare tutta la documentazione richiesta solo in formato digitale con firma elettronica dei documenti alla casella contratti@pec.pneumaticifuoriuso.it, in quanto non verrà preso in considerazione nessun altro tipo di invio; le società che avessero già inviato la documentazione per gli anni precedenti ancora in corso di validità, possono non inviarla nuovamente ma devono comunque indicarlo nell'apposito modello da allegare (Modulo C);
 - b) utilizzare ed inviare, per la documentazione per la quale è prevista un'apposita modulistica, unicamente i moduli a tal fine predisposti;
 - c) compilare il Modulo di richiesta di adesione per l'anno 2026 e il Modulo di "Descrizione della struttura dell'operatore" (Modulo C) e sottoscrivere l'informativa sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 2016/679;
 - d) garantire, attraverso la compilazione del Modulo A di dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e/o 47 D.P.R. 445/2000, la presenza e la validità di tutte le autorizzazioni nazionali e locali e/o iscrizioni ad albi per l'attività richiesta da parte del soggetto e/o dei fornitori dallo stesso coinvolti nel servizio, del cui rapporto dovrà essere fornita evidenza e la cui affidabilità lo stesso è tenuto a garantire, in quanto il soggetto che si propone al Comitato è responsabile dell'intera filiera. La documentazione relativa a quanto riportato nella dichiarazione sostitutiva dei soggetti e/o fornitori coinvolti dovrà pervenire al Comitato, con le modalità di cui al punto a), entro 20 giorni dalla dichiarazione di adesione al servizio;
 - e) in caso ci siano variazioni nel corso dell'anno o necessità di mandare una nuova autorizzazione perché quella presentata è scaduta, l'invio deve essere fatto sempre

con documento firmato alla casella PEC precedentemente descritta, congiuntamente con il Modulo C "Descrizione della struttura dell'operatore";

- f) garantire, attraverso la compilazione del Modulo B di dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e/o 47 D.P.R. 445/2000, l'insussistenza delle fattispecie previste dagli artt. 9 comma 1 lett. b) del presente Disciplinare e art. 12 comma 1 del presente Disciplinare, nonché assumere l'impegno di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 9 del presente Disciplinare operativo;
 - g) garantire il ritiro e la gestione di quantitativi di PFU non inferiori a 100 t /anno su tutto il territorio nazionale, salvo quanto stabilito dall'art. 8 comma 2 e dal successivo comma 4 del presente articolo;
 - h) in conformità con il criterio di gestione di cui all'art. 4 del presente Disciplinare operativo, le imprese che si candidano ad effettuare i servizi di ritiro prendono atto che gli stessi saranno autorizzati solo in caso di sufficiente capienza del Fondo.
3. Il Comitato si impegna a pubblicare sul sito www.pneumaticifuoriuso.it una mappatura impostata sul codice di avviamento postale dei demolitori autorizzati sul territorio nazionale che hanno trattato veicoli fuori uso nell'anno precedente, corredata da una stima sulle quantità di PFU prodotte basata sulle radiazioni di veicoli effettuata nell'anno precedente, al fine di permettere ai soggetti di elaborare e inviare al Comitato una proposta completa per essere nominati soggetti abilitati.
4. Il Comitato, entro venti giorni dalla ricezione delle comunicazioni degli operatori, redige un elenco degli operatori attivi con la distribuzione a livello regionale.
5. Il Comitato si impegna periodicamente e, comunque, con cadenza annuale, a valutare le richieste di inserimento nell'elenco di nuovi soggetti, deciderne l'eventuale ammissione ed aggiornare l'elenco dei soggetti abilitati.

Art. 6 Procedura di ritiro dei PFU dei veicoli fine vita

- 1. I PFU dei veicoli fine vita vengono ritirati presso "centri di raccolta per veicoli fuori uso (demolitori)" censiti dall'ACI.
- 2. Ciascun centro di demolizione risultante abilitato presso il Pubblico Registro Automobilistico prenota presso il sito del Fondo la richiesta di ritiro di un quantitativo non inferiore a 1.500 kg dei PFU da veicoli fine vita non avviati al reimpiego, indicando altresì il nominativo del soggetto inserito nell'elenco di cui all'art. 5 del presente Disciplinare operativo al quale chiede il ritiro. Il quantitativo di PFU di cui si chiede il ritiro deve essere compatibile con il quantitativo di veicoli radiati dal centro di demolizione.
- a. Qualora il sistema PFU non permettesse il ritiro per incompatibilità del quantitativo di PFU per il quale si chiede il ritiro con il quantitativo di veicoli radiati (mancanza di peso), il demolitore può ottenere un'integrazione, richiedendo, tramite la funzione "Richiedi Assistenza" presente nell'area Demolitori del Portale PFU, le procedure da seguire per le seguenti casistiche:
 - a.I. Veicoli non radiati al PRA
 - a.II. Veicoli delle categorie M2, M3, N2,N3,O3,O4,M2G, M3G, N2G, N3G che presentano particolari pneumatici con peso elevato
 - a.III. Veicoli radiati al PRA ma per casistiche non di "demolizione"
 - a.IV. Classificazione di veicoli radiati al PRA non conforme al veicolo
- 3. Il Fondo, previo controllo, sia sulla compatibilità del quantitativo di PFU di cui si chiede il ritiro con il quantitativo di veicoli radiati, sia sulla capienza del Fondo, autorizza il ritiro e trasmette l'ordine con interoperabilità informatica al soggetto scelto dal demolitore, autorizzandolo al ritiro. In caso di impossibilità ad effettuare le

procedure di ritiro da parte del soggetto scelto, il demolitore potrà rivolgersi ad altro operatore abilitato.

4. Il soggetto autorizzato al ritiro e alla gestione dei PFU ai sensi dell'art. 5 del presente Disciplinare operativo effettua il ritiro del quantitativo di PFU autorizzato dal Fondo dal centro di demolizione senza richiedere a quest'ultimo alcun corrispettivo per tale attività.
5. In fase di ritiro, è ammesso uno scarto del 10% per eccesso del peso effettivo da ritirare rispetto a quello per il quale è stato chiesto il ritiro. Nel caso in cui il peso effettivo da ritirare risulti inferiore a quello per il quale è stato chiesto il ritiro non sono necessarie particolari autorizzazioni.
6. Fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, il peso dichiarato dal demolitore nella richiesta di ritiro costituisce impegno alla consegna di tale quantitativo di PFU. Il peso effettivamente riscontrato dal raccoglitore sarà sottratto dalla quantità di PFU detenuti dal demolitore.
7. I centri di demolizione potranno servirsi di soggetti non inseriti nell'elenco di cui all'art. 5 del presente Disciplinare operativo per il ritiro dei PFU dai veicoli fine vita, ma tali soggetti non verranno pagati per il servizio dal Fondo.

Art. 7 Fatturazione

1. I soggetti di cui all'art. 5 del presente Disciplinare operativo dichiarano, sull'applicazione messa a loro disposizione dal Comitato, tutte le informazioni riguardanti le richieste di ritiro e il loro trattamento fino al riciclo di materia.
2. L'applicazione controllerà che il peso avviato a recupero non superi di oltre il 10% il peso ritirato, impedendo, ove si verificano tali condizioni, il consolidamento della pratica. Inoltre, nel caso di peso avviato a recupero inferiore al ritirato oltre la soglia del 10%, l'applicazione chiederà l'inserimento di un giustificativo, che sarà oggetto di verifica in fase di approvazione della pratica.
3. Tutti i documenti di corredo alla dichiarazione di cui al comma 1 devono essere inseriti nell'applicazione messa a disposizione dopo essere stati firmati elettronicamente (PDF-a o p7m).
4. Le dichiarazioni per il mese di erogazione del servizio debbono essere inserite entro il giorno 15 del mese successivo.
5. Possono essere fatturati solo i servizi che sono riportati nel "Riepilogo erogazione mensile dei servizi PFU" prodotto automaticamente il giorno 16 del mese successivo all'erogazione del servizio. Durante il mese sono disponibili tramite l'applicazione rilasciata varie tipologie di monitoraggi per permettere di gestire eventuali problematiche prima della produzione del riepilogo.
6. I soggetti di cui all'art. 5 del presente Disciplinare operativo presentano mensilmente, dopo il 16 di ciascun mese per i servizi svolti il mese precedente, fattura al Fondo per l'importo complessivo riportato nel "Riepilogo erogazione mensile dei servizi PFU". La fattura e il riepilogo firmati elettronicamente vanno inseriti nell'applicazione per richiederne il pagamento.
7. Qualora l'operatore non rendesse disponibili sul sistema tutti i documenti (Fattura, Formulario di trasporto, Certificazione) entro la data del 15 del mese successivo all'erogazione del servizio o fosse necessario integrarli o annullarli in fase di verifica, il tempo per il pagamento della fattura, come riportato nell'art 10, decorrerà dalla data dell'ultima variazione effettuata sui documenti.

Art. 8 Valutazione stime degli oneri delle componenti di costo

1. Al fine di preservare gli obiettivi di ottimizzazione dell'efficacia, efficienza ed economicità del sistema (art. 9 comma 4 D.M. 182/2019), il Comitato, raccolte dai produttori ed importatori degli pneumatici, dalle loro forme associate di gestione e dagli altri soggetti autorizzati le stime degli oneri relativi alle componenti di costo così come previsto dall'art. 9 comma 7 del D.M. 182/2019, specificate anche a livello regionale come previsto dall'art. 3 comma 3 del presente Disciplinare, fissa il corrispettivo annuo da pagare per l'attività di raccolta e gestione dei PFU, variandolo, se del caso, sul territorio nazionale, di Regione in Regione a seconda delle stime pervenute e favorendo le stime più basse a parità di servizio, assicurando che vi siano almeno due operatori per Regione.
2. Nel caso in cui si verifichino le condizioni del comma precedente, il Comitato comunica agli operatori, mediante pubblicazione sul sito www.pneumaticifuorioso.it, l'importo del corrispettivo per tonnellata fissato a livello nazionale e, se inferiore, il corrispettivo fissato nella Regione di riferimento. Ciascun operatore interessato, nell'ambito della richiesta di adesione al servizio per l'anno 2026 come previsto dall'art. 5 del presente Disciplinare, comunicherà in quali Regioni intende effettuare il servizio.

Art. 9 Obblighi degli operatori abilitati alla fatturazione al Fondo per la Gestione degli PFU

1. I soggetti abilitati alla fatturazione al Fondo ai sensi dell'art. 5 e/o dell'art. 8 del presente Disciplinare operativo devono prelevare i PFU non riutilizzabili dai centri di raccolta dei veicoli fuori uso, provvedere al loro deposito, separazione per dimensione e stoccaggio temporaneo, al loro trasporto alle ditte di frantumazione dei PFU affinché vengano avviati al recupero di materia, nonché provvedere a tutte le attività connesse direttamente o indirettamente alla regolare ed efficace gestione della filiera e all'organizzazione del sistema. A tal fine devono in via indicativa e non esaustiva:
 - a) avere contratti, favorendo situazioni di prossimità, con le imprese addette al riciclaggio con recupero di materia alle quali intendono conferire i PFU, che vincolino tali imprese all'adempimento di quanto stabilito nel presente articolo nei punti b), c) e d);
 - b) astenersi dal coinvolgere imprese nell'attività di gestione o riciclaggio con recupero di materia dei PFU, i cui rappresentanti legali o responsabili in base all'organigramma interno abbiano subito condanne anche solo se in primo grado per reati in pregiudizio dell'ambiente e/o la cui attività non dia affidabilità sull'obbligo di tracciabilità e sul rispetto della normativa ambientale;
 - c) risolvere eventuali contratti conclusi nel caso in cui si realizzino successivamente le condizioni di cui al punto b);
 - d) prevedere nei contratti con le aziende della filiera di riciclaggio con recupero di materia l'obbligo di queste a far effettuare controlli e/o visite ispettive da parte di soggetti autorizzati dal Comitato per eventuali controlli a campione nei siti interessati dalla catena degli PFU gestiti dal Comitato;
 - e) prelevare i PFU da veicoli fine vita dai centri di demolizione di cui all'art. 6, comma 2, del presente Disciplinare operativo in quantitativi conformi a quanto indicato dal Fondo ai sensi dell'art. 6 comma 3, assicurare la loro identificabilità e la loro separazione rispetto agli PFU provenienti da flussi distinti dai veicoli fine vita, rendere possibile la tracciabilità di tali quantitativi in tutte le fasi di gestione degli stessi fino

alla consegna all'impresa di riciclaggio con recupero di materia, che comunicherà al Fondo il quantitativo di PFU conferito dal soggetto di cui all'art. 5 e/o 8 del presente Disciplinare operativo e certificherà l'avvenuta trasformazione dei PFU consegnati dal soggetto in altro materiale tramite riciclaggio con recupero di materia;

- f) garantire il ritiro dei PFU entro 15 giorni di calendario decorrenti dalla richiesta autorizzata dal Fondo presso tutte le aziende di demolizione autorizzate presenti nel territorio nazionale, che facciano richiesta di prelievo nel periodo interessato, per una quantità minima soggetta al ritiro pari a 1.500 kg di PFU, salvo che il Comitato, dandone tempestiva comunicazione attraverso il proprio sito, stabilisca una tempistica differente in applicazione del criterio di gestione di cui all'art. 4 del presente Disciplinare o di altre situazioni contingenti e non prevedibili;
- g) garantire il controllo, monitoraggio, rendicontazione, reportistica, informazione ed assumere l'impegno a controllare e far controllare da soggetti incaricati dal Comitato, certificare e comunicare tutti i flussi quantitativi degli PFU fino alla raccolta e all'avvenuto recupero anche con riferimento alle imprese e/o fornitori coinvolti così come previsto dall'art. 3 comma 12 del D.M. 182/2019;
- h) comunicare immediatamente al Comitato eventuali anomalie nelle attività di cui ai punti f) e g) e nell'attività di riciclaggio con recupero di materia da parte dell'impresa a ciò incaricata al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti da parte del Comitato;
- i) comunicare al Comitato eventuali anomalie riscontrate in occasione del ritiro dei quantitativi di PFU dai centri di raccolta per i veicoli fuori uso al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti da parte del Comitato;
- j) fatturare sulla base del tariffario accettato in fase di sottoscrizione dell'adesione al servizio, allegando tutti i documenti indicati all'art. 7 del presente Disciplinare;
- k) attenersi alle misure adottate da parte del Comitato con riferimento ad eventuali anomalie comunicate e/o accertate dal Comitato a seguito di controlli;
- l) dare comunicazione tempestiva al Comitato della trasformazione, fusione, scissione, cessione, conferimento d'azienda o ramo d'azienda, oltre che di tutte le altre variazioni societarie giuridicamente rilevanti,
- m) effettuare tutte le comunicazioni seguendo le indicazioni riportate all'art 5 comma 2 punto e).

Art. 10 Alimentazione Fondo e quietanza fatture

1. Il Fondo liquida le fatture presentate dai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare operativo.
2. Il Fondo viene alimentato con le somme che i rivenditori dei veicoli riscuotono a titolo di contributo PFU dai propri clienti all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo, effettuata nel territorio nazionale.
3. Tali somme vengono riscontrate dal Fondo per il successivo prelevamento dai rivenditori, sulla base dei dati presenti nel sistema gestionale alimentato da questi ultimi.
4. Il prelevamento delle somme di cui al punto 2 avviene a cura del Fondo a mezzo addebito diretto SDD SEPA del tipo B2B, emesso con cadenza mensile e senza facoltà di storno entro il quinto giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello delle operazioni dichiarate dai rivenditori.
5. I rivenditori autorizzano l'addebito delle somme di cui al punto 2) mediante la sottoscrizione del mandato autorizzativo B2B SEPA e comunicano al Fondo le coordinate del conto bancario su cui intendono domiciliare i relativi prelevamenti.

6. Gli addebiti B2B SEPA vengono effettuati per gli importi dovuti dai singoli rivenditori nel periodo di riferimento, purché superiori ad una soglia minima, fissata in € 200,00 all'avvio del sistema, con esclusione del primo addebito B2B SEPA emesso per ogni soggetto e con riserva, da parte del Comitato, di modificarne il valore in funzione dell'andamento delle vendite; la soglia minima per l'emissione dell'addebito B2B SEPA viene resa nota mediante pubblicazione sul sito dedicato www.pneumaticifuoriuso.it
7. Qualora l'importo dovuto dal singolo rivenditore sia inferiore al valore soglia di cui al comma precedente, l'addebito B2B SEPA non verrà emesso e l'addebito verrà praticato cumulativamente alle competenze dei periodi successivi, appena diverranno complessivamente superiori al valore soglia.
8. Gli addebiti B2B SEPA relativi alle operazioni effettuate dai rivenditori nell'ultimo mese di ciascun anno solare, saranno effettuati senza applicare alcun valore soglia.
9. Al verificarsi di un insoluto, tecnico o per insufficienza fondi, sarà inviata al rivenditore una comunicazione per la notifica del mancato buon fine, con la richiesta di pagamento del capitale inevaso a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi entro il termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione; nel caso di inutile decorso dei 10 giorni, sarà inviato al rivenditore un sollecito ad effettuare il bonifico entro l'ulteriore termine improrogabile di 5 giorni, questa volta per un importo comprensivo di capitale più interessi legali, questi ultimi calcolati dalla data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento (scadenza) a quella di esecuzione del bonifico bancario da parte del rivenditore.
10. Nel caso di mancato pagamento successivamente al nuovo termine indicato nel sollecito, il Comitato procederà alle conseguenti segnalazioni alle Autorità Competenti ed agirà per le vie legali con l'aggravio dei relativi costi a carico del rivenditore.
11. Il Fondo provvede con le proprie disponibilità finanziarie al sostenimento delle spese necessarie alla gestione del contributo PFU, consistenti in:
 - costi per la realizzazione e manutenzione del sistema informativo;
 - costi per i controlli Audit sulle attività del Comitato e del Fondo;
 - costi per i controlli operativi sulla filiera;
 - costi per le attività di comunicazione;
 - costi per le spese e commissioni bancarie;
 - costi per la gestione contabile ed il recupero degli insoluti;
 - costi per la gestione ed il supporto amministrativo-contabile;
 - tutti gli altri costi eventualmente deliberati dal Comitato.
12. I soggetti abilitati di cui al comma 1), per riscuotere i corrispettivi a loro spettanti, emettono fattura a carico del Fondo con cadenza mensile con le indicazioni descritte nell'art 7.
13. I corrispettivi di cui al comma precedente, salva facendo la riserva del Comitato, con tempestiva comunicazione attraverso il proprio sito, di stabilire una tempistica differente, verranno pagati dal Fondo entro 45 giorni dall'inserimento a sistema delle relative fatture o a partire dal completamento dell'inserimento o modifica della documentazione di corredo (Distinta di trasporto, Certificazione) e purché siano stati espletati con esito positivo gli adempimenti ed i controlli previsti dalla vigente normativa, relativa alla tracciabilità e trasparenza dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 11 Monitoraggio e controlli

1. Il monitoraggio sulla corrispondenza tra le vendite e i dichiarati, la regolarità documentale ai fini della fatturazione, della quantità di PFU ritirata e gestita e sulla corrispondenza e conformità di quanto affermato da tutti gli operatori della filiera in tutte le fasi della filiera verrà effettuato dal Fondo tramite controlli incrociati utilizzando apposito software.
2. Sull'esito di tali controlli il Fondo riporta al Comitato con cadenza trimestrale, salvo l'esistenza di eventuali gravi anomalie sulle quali è tenuta a riportare immediatamente.
3. Il Comitato farà effettuare controlli a campione sulla filiera a soggetti qualificati di comprovata esperienza, indipendenza e terzietà, i quali si obbligheranno nei confronti del Comitato ad astenersi dall'assolvimento dell'incarico in caso di situazioni di incompatibilità con le società da sottoporre ai controlli. Si intendono per cause di incompatibilità tutte le situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., quali interesse nella procedura, vincoli di parentela ed affinità entro il quarto grado con il legale rappresentante, gli amministratori, i direttori generali, i responsabili nell'organigramma aziendale e/o i soci di società da sottoporre ai controlli, cause pendenti o rapporti di credito o debito o vincoli contrattuali con tali società, rapporti di lavoro o di affari e comunque qualunque situazione che possa compromettere l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio. I controlli saranno finalizzati a verificare l'effettività del sistema, nell'ottica di una tutela del consumatore, anche con riferimento alla destinazione del contributo a finalità di prevenzione e riduzione degli impatti negativi per la salute umana e l'ambiente.
4. Tali soggetti delegati ai controlli devono presentare con cadenza stabilita dal Comitato una relazione sui controlli effettuati, sulle criticità riscontrate e sulle soluzioni proposte per risolvere dette criticità, monitorare i comportamenti in una fase successiva all'adozione delle eventuali misure correttive decise dal Comitato, oltre a, se ne dovessero ricorrere i presupposti, comunicare immediatamente al Comitato comportamenti degli operatori non in linea con le disposizioni del presente Disciplinare ai fini dell'adozione da parte del Comitato dei provvedimenti ritenuti opportuni.
5. La relazione viene tenuta in considerazione da parte del Comitato per l'adozione di opportuni provvedimenti ed ai fini di quanto previsto dall'art. 9 comma 4 del D.M. 182/2019.
6. Il Fondo comunica al Comitato eventuali criticità e/o irregolarità riscontrate attraverso i controlli effettuati tramite il software del Fondo, affinché vengano effettuati, se necessario, eventuali controlli a campione sul punto, sui quali i soggetti deputati ai controlli saranno tenuti a relazionare al Comitato.

Art. 12 Perdita dello status di soggetto abilitato – Cancellazione/ Radiazione/ Sospensione

1. Il Comitato cancella dall'elenco dei soggetti abilitati l'operatore, che versi in uno dei seguenti casi:
 - a) perdita di uno dei requisiti definiti all'articolo 5 del presente Disciplinare;
 - b) soggezione a procedura concorsuale di: fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria;
 - c) scioglimento e/o liquidazione ai sensi dell'art. 2484 e segg. codice civile e s.m.i.;
 - d) condanna in primo grado dei legali rappresentanti o dei responsabili in base all'organigramma aziendale dell'impresa per uno dei reati previsti dalla parte IV del

Codice dell'Ambiente, o per uno dei delitti contro l'ambiente di cui al Tit. VI bis del C.P. inserito dalla L. 22/05/ 2015 n. 68;

- e) condanna in primo grado dei legali rappresentanti o dei responsabili in base all'organigramma aziendale dell'impresa per uno dei reati e le responsabilità amministrative e patrimoniali prese in considerazione e disciplinate dal D. Lgs. 08/06/2001, n. 231 e/o per una delle fattispecie disciplinate dagli articoli 513, 513 bis, 514, 515, 517 del Codice Penale.
- 2. La cancellazione dall'elenco adottata dal Comitato determina l'impossibilità per l'operatore di chiedere l'inserimento nell'elenco e/o per il Comitato di inserire l'operatore nell'elenco fino a che non siano state rimosse le cause che hanno determinato la cancellazione.
- 3. Il Comitato radia dall'elenco dei soggetti abilitati l'operatore che sia incorso nelle seguenti inadempienze:
 - a) reiterato comportamento in contrasto con quanto fissato dall'art. 5 e/o dall'art. 9 del presente Disciplinare operativo;
 - b) gravi anomalie emerse dal monitoraggio e dai controlli a campione e/o sistematici previsti dall'art. 11, inadempimento totale ad uno degli obblighi previsti dall'art. 9 del presente Disciplinare operativo;
 - c) anomalie emerse dal monitoraggio e dai controlli a campione e/o sistematici previsti dall'art. 11 del presente Disciplinare operativo, reiterate, anche dopo 3 formali contestazioni da parte del Comitato.
- 4. La radiazione dall'elenco adottata dal Comitato comporta l'impossibilità per l'operatore di iscriversi nell'elenco per cinque anni, decorsi i quali, l'iscrizione viene adottata dal Comitato solo se l'operatore documenta di aver adottato le opportune misure per evitare il ripetersi dei pregressi inadempimenti.
- 5. La cancellazione e/o radiazione dell'operatore dall'elenco deve essere motivata e viene adottata dal Comitato solo dopo aver previamente contestato all'operatore i fatti e/o le eventuali inadempienze che possono determinare la cancellazione e/o radiazione dall'elenco ed aver allo stesso garantito la possibilità di difendersi tramite la produzione di memorie da effettuarsi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione da parte dell'operatore della lettera di contestazione.
- 6. Il Comitato può sospendere cautelativamente dall'elenco dei soggetti abilitati l'operatore che sia incorso in una delle situazioni di cui al comma 1 o 3 del presente articolo in attesa della definizione della procedura come riportato al comma 5 del presente articolo.

Art. 13 Responsabilità operative

- 1. Per tutte le attività inerenti la gestione del Fondo e del sistema gestionale operativo, provvederà, ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.M. 182/2019, l'Automobile Club d'Italia.

Allegato 1 – CONDIZIONI PER IL PRELIEVO PFU DA DEMOLITORI

1. Il soggetto abilitato organizzerà il prelievo dei PFU previa specifica richiesta da parte del centro di demolizione tramite ticket sul sito www.pneumaticifuoriuso.it e validazione della stessa da parte del Fondo sulla base dei parametri fissati dal Comitato.
2. Il soggetto abilitato preleverà esclusivamente PFU (CER 16 01 03) di tutte le categorie ad esclusione di
 - PFU di biciclette
 - PFU di aeroplani e aeromobili in genere
 - PFU frantumatoe pertanto non preleverà:
 - Le ruote di gomma solida di qualsiasi dimensione
 - I cingoli in gomma e/o gommati
 - Le camere d'aria
 - Gli anelli protettori (flaps)
 - Ruote non appartenenti a veicoli o rimorchiIl soggetto abilitato preleverà solamente PFU:
 - ✓ puliti e privi di acqua, olio, fango, grasso e contaminanti di qualsiasi tipo;
 - ✓ privi di cerchione o altri accessori (quali ad esempio: catene da neve, chiodature).Gli pneumatici possono essere deformati o tagliati dal demolitore per consentire la separazione dal cerchione. Nella richiesta di prelievo dovranno essere sempre indicate le quantità
 - La quantità minima di PFU deve essere di 1.500 Kg.
 - Il Fondo controllerà se il quantitativo di PFU di cui è richiesto il prelievo è compatibile con il numero di veicoli radiati dall'autodemolitore.
3. Il centro di demolizione avrà l'onere di collocare i PFU in luogo opportuno per facilitare le operazioni di prelievo e nel rispetto delle locali vigenti norme regolamentari e/o amministrative, disciplinanti la gestione dei rifiuti. Ove possibile, il centro di demolizione impiegherà idonei contenitori (cosiddetti "contenitori scarrabili") per facilitare il prelievo separato dei PFU Piccoli e Medio/Grandi.
4. Il centro di demolizione, salvo che il Comitato stabilisca una tempistica differente in applicazione del criterio di gestione di cui all'art. 4 del presente Disciplinare o di altre situazioni contingenti e non prevedibili, riceverà il ritiro entro 15 giorni di calendario dalla validazione da parte del Fondo della richiesta e si adeguerà ragionevolmente al calendario ed agli orari programmati dal soggetto abilitato, al quale dovranno segnalare loro particolari esigenze aziendali, ovvero giustificati improvvisi fattori impeditivi, sospensivi e/o modificativi del prelievo; il centro di demolizione si adopererà affinché il proprio personale presti la necessaria collaborazione al soggetto abilitato.
5. Eventuali variazioni o modifiche ai criteri, alle metodologie ed ai programmi di prelievo saranno concordati con il soggetto abilitato e comunicate al Comitato. Ogni lamentela o doglianza per eventuali ritenuti disservizi dovranno essere comunicate al Comitato utilizzando l'apposito modulo informatico reperito sul sito del Comitato stesso.
6. Il centro di demolizione non dovrà corrispondere alcun compenso al soggetto abilitato e/o al Comitato.
7. Il centro di demolizione può procedere all'annullamento della richiesta di prelievo inviando una segnalazione tramite la funzione "Richiedi Assistenza" presente nell'area Demolitori del Portale PFU. Nei casi in cui l'annullamento non venga richiesto o il ritiro non possa essere effettuato per insufficienza o non conformità del materiale, il Comitato si riserva di richiedere il rimborso delle spese sostenute.